



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA**ROMA - Martedì, 12 settembre 1961****SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 888-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 899.

Modificazioni allo statuto della «Cassa di mutuo soccorso per il personale dell'Università di Catania», con sede presso l'Università di Catania Pag. 3610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1961, n. 900.

Erezione in ente morale della Fondazione «Premio Napoli», con sede in Napoli Pag. 3610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1961, n. 901.

Modificazioni allo statuto della «Società italiana di ortopedia e traumatologia», con sede in Roma Pag. 3610

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1961.

Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dell'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo», per il triennio 1961-1963 Pag. 3610

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1961.

Nomina del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi Pag. 3611

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1961.

Classificazione tra le statali di una strada con la denominazione strada statale n. 71-bis «Umbro Casentinese Romagna» Cesena-Cervia Pag. 3611

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata Pag. 3612

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Campania Pag. 3612

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia e Romagna Pag. 3612

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia Pag. 3613

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio Pag. 3613

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia Pag. 3613

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana Pag. 3614

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato delle Marche Pag. 3614

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria Pag. 3614

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Puglia Pag. 3614

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte Pag. 3615

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria Pag. 3615

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Veneto Pag. 3615

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi e Molise Pag. 3616

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Ottaviano Pag. 3616

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1961.

Revisione parziale di alcune categorie di veicoli. Pag. 3617

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 3617

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 3617

Ministero della sanità: Approvazione della modifica all'art. 12 del regolamento della Scuola per puericultrici annessa alla Casa della Madre e del Bambino di Gaeta, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia Pag. 3618

Ministero del tesoro:

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico Pag. 3618

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3618

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico. Pag. 3619

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale Pag. 3620

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 12 SETTEMBRE 1961:

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 902.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 903.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura, motoaratura ed alle attività minori connesse, delle provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 899.

Modificazioni allo statuto della « Cassa di mutuo soccorso per il personale dell'Università di Catania », con sede presso l'Università di Catania.

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 13 dello statuto della « Cassa di mutuo soccorso per il personale dell'Università di Catania », con sede presso l'Università di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 620, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1956, n. 1344.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 900.

Erezione in ente morale della Fondazione « Premio Napoli », con sede in Napoli.

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Premio Napoli », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 901.

Modificazioni allo statuto della « Società italiana di ortopedia e traumatologia », con sede in Roma.

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della « Società italiana di ortopedia e traumatologia », con sede in Roma, presso la clinica ortopedica dell'Università.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1961.

Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », per il triennio 1961-1963.

IL MINISTRO**PER LE PARTECIPAZIONI STATALI****DI CONCERTO CON**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, emanato il 22 gennaio 1949, di concerto con il Ministro per

l'industria e il commercio e il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1949, registro n. 14 Africa italiana, foglio n. 258, di nomina del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Ministro per le finanze, emanato il 30 giugno 1956, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti addì 28 gennaio 1957, registro n. 3 Finanze, foglio n. 93, con cui vennero sostituiti alcuni membri di detto Collegio;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dal Ministero delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione, sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche nel predetto Collegio dei revisori per il triennio 1961-1963;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati componenti del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », per il triennio 1961-1963:

Cozzi prof. Silvio, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

Baradà dott. Stefano, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Fauci dott. Giuseppe, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Romei dott. Luigi, membro supplente, rappresentante del Ministero del tesoro;

Pupillo dott. Giuseppe, membro supplente, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Lucidi Pressanti dott. Francesco, membro supplente, rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1961

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1961
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 138
(5811)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1961.

Nomina del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'ing. Paolo Cerulli è nominato direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi in sostituzione del dott. Vittorio Ugo Ristagno, nominato direttore generale al Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1961
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 202
(5778)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1961.

Classificazione tra le statali di una strada con la denominazione strada statale n. 71-bis « Umbro Casentinese Romagnola » Cesena-Cervia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale Cesena - innesto al km. 176+485 della strada statale n. 16 « Adriatica » presso Cervia, della lunghezza di km. 17+300 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Visto il voto n. 8 del 3 marzo 1961 dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 911 del 17 aprile 1961 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della suindicata legge, i pareri delle Amministrazioni provinciali interessate di Forlì e Ravenna;

Decreta:

Al sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Cesena - innesto al km. 176+485 della strada statale n. 16 « Adriatica », presso Cervia, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 71-bis « Umbro Casentinese Romagnola » Cesena-Cervia.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1961
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 72
(5793)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 16 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Potenza, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Matera e Potenza;

dal comm. Avena Alfredo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal dott. Lamorgese Italo, dall'avv. Lapenta Nicola e dal prof. Onorati Giovanni, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Di Caro Francesco e dall'avv. Petruccio Francesco, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5779)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Campania.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 15 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale della Campania;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Campania è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti della Commissione provinciale per l'artigianato di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

dal dott. ing. Cestaro Alfredo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori prof. Gallina Luigi, Tafuri Mario e dott. ing. Tortorelli Franco, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Barra Vincenzo e avv. Ciaramella Franco, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5780)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia e Romagna.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 10 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Emilia e Romagna è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;

dal dott. ing. Supino Emilio, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal rag. Bizzi Renato, dal sig. Simoncelli Franco e dal sig. Vistoli Eugenio, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Pellacani Carlo e dall'avv. Sabbadini Gabriele, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5781)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 10 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Gorizia, Trieste ed Udine;

dal dott. Alesani Silvio, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Favaretto Alessandro, Molina Giovanni e Scarelli Attilio, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Asquini Germano e dott. Bressani Pier Giorgio, esperti in materie giuridiche.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5782)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 22 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato del Lazio è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo;

dal dott. Frattani Gino, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori avv. Marino Romualdo, comm. Monticelli Marco Tullio e sig. Rossi Lino, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Bernardi Guido e avv. Leonardi Leonardo, esperti in materia giuridica.

Fa inoltre parte della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5783)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 13 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese;

dal comm. dott. ing. Petrelli Ivo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori comm. Gatti Luigi, Guzzetti Giuseppe e Perelli Ugo, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dal dott. Celoria Carlo e dal prof. Gandolfi Giuseppe, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5785)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 10 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Toscana è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

dal dott. Roccanti Giorgio, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal dott. Goti Guido, dal rag. Porquier Salvatore e dal comm. Roccanti Diletto, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dal dott. Baschieri Gastone e dal dott. Previti Ugo, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5789)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato delle Marche.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 10 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ancona, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato delle Marche;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato delle Marche è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;

dal prof. Volpini Leonardo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal dott. Latini Antonio, dal dott. Liberati Giuseppe e dal dott. Lucconi Libero, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Gaudenzi Carlo e dall'avv. Tambroni Rodolfo, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5786)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 17 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Perugia e Terni;

dall'ing. Cesare Alimenti, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal dott. Caracciolo Giuseppe, dal sig. Petrini Corrido e dal sig. Santucci Machiavello, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dal dott. De Giudice Francesco e dal dott. Mastro-matteo Ugo, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5790)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Puglia.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15), lettera c), il 17 luglio 1961, presso

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti, in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Puglia;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Puglia è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

dal dott. ing. Agnelli Franco, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal comm. Guacci Gaetano, dal dott. Laforgia Antonio e dall'on. dott. Russo Vincenzo, esperti in materia concernenti l'artigianato;

dal dott. Barnaba Emanuele e dal dott. Pino Carlo, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5788)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), l'11 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli;

dall'arch. Mencarelli Mario, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal dott. Papino Luigi, dal cav. uff. Poggio Alfredo e dal cav. rag. Zanetta Remo, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Amerio Cesare e dall'avv. comm. Dezani Mario, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5787)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 17 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti, in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Liguria è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Genova, Imperia, La Spezia e Savona;

dal geom. Fiore Domenico, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal rag. Ceragioli Giovanni, dall'avv. De Angelis Camillo e dal rag. Romano Giovanni Battista, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Arnaldi Guido e dall'avv. Sanguineti Luigi, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5784)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Veneto.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 10 luglio 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato del Veneto;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato del Veneto è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

dal gr. uff. Dell'Oro Giuseppe, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal dott. Scaramuzza Luigi, dal rag. Lotto Antonio e dal rag. Sandi Vettor Antonio, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Bonato Bonaventura Gianpietro e dell'avv. Tonzigi Mario, esperti in materie giuridiche.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5791)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1961.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi e Molise.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera c), il 6 agosto 1961, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi e Molise;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi e Molise è composta, per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di L'Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo;

dal prof. dott. Meccoli Luigi, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Artese Vitale, rag. Cocchi Lelio e prof. Stanziale Quintino, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Bucciante Alfredo e on. avv. Fracassi Giuseppe, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5792)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Ottaviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 ottobre 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Ottaviano (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Ottaviano;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Ottaviano;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che l'intero territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Ottaviano (Napoli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli;

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Ottaviano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 settembre 1961

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 42 - (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 22 ottobre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Reale - si è riunita la Commissione.

(Omissis).

Ordine del giorno:

1) AUTOSTRADA NAPOLI-POMPEI: Imposizione vincolo sui suoli a monte ed a valle dell'autostrada.

2) Imposizione vincolo d'insieme sui territori dei Comuni vesuviani: (Sant'Anastasia, OTTAVIANO, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Resina, Pompei, Boscotrecase, Portici, Torre Annunziata).

Aperta la seduta, il presidente propone di invertire l'ordine del giorno e di discutere per primo argomento l'imposizione di vincolo di insieme su i territori comunali dei paesi vesuviani, perchè, se si decide tale vincolo, non vi è ragione di discutere l'imposizione di vincolo su i terreni a monte e a valle dell'autostrada Napoli-Pompei, ricadendo detti terreni sotto la circoscrizione dei Comuni vesuviani, indicati al punto 2) dell'ordine del giorno.

La proposta è accolta e il presidente chiede ai sindaci e ai delegati dei sindaci, presenti, di conoscere se esistono, nei Comuni amministrati, regolamenti edilizi comunali e piani regolatori.

(Omissis).

Udite le relazioni dei rappresentanti dei vari Comuni, il presidente e il soprintendente richiamano l'attenzione di tutti i presenti sulla inderogabile necessità di imporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su i territori dei Comuni vesuviani, alcuni dei quali sono addirittura senza neanche regolamento edilizio, al fine di non menomare irrimediabilmente la caratteristica e suggestiva bellezza paesistica e panoramica di queste contrade alle falde del Vesuvio. Essi ritengono, pertanto, che sia quanto mai opportuno imporre il vincolo di insieme su ogni Comune. I rappresentanti dei Comuni interessati dichiarano di essere in massima parte d'accordo sulla necessità di porre un vincolo ma ritengono che l'imposizione del vincolo sull'intero territorio è eccessiva perchè comprenderebbe anche località di non rilevante interesse paesistico e chiedono quindi, che sia limitata a determinate zone, costituendo così, delle fasce di protezione.

Il prof. Pacini, l'arch. De Pascale e l'ing. Carolà replicano chiarendo, innanzi tutto, che il vincolo non vuole significare divieto assoluto di edificabilità, ma deve essere soltanto come una disciplina contro indiscriminate costruzioni che potrebbero alterare pregiudizievolemente il paesaggio e, data la particolare natura della località, fanno presente l'impossibilità di accogliere la richiesta di una riduzione di vincolo, rendendosi difficile una esatta delimitazione tra zone di maggiore o minore interesse paesistico, senza dire degli inevitabili inconvenienti che essa comporterebbe.

Dopo ampia discussione, la Commissione che, alla unanimità, è d'accordo di imporre il vincolo d'insieme, decide di porre ai voti tale questione, discutendola Comune per Comune.

(Omissis).

COMUNE DI OTTAVIANO: la Commissione, preso atto che il sindaco, sebbene regolarmente invitato, non è intervenuto alla riunione, ad unanimità si dichiara di parere favorevole dell'imposizione del vincolo di insieme su tutto il territorio comunale di Ottaviano, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso è costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto oltre che da bellezze panoramiche considerati come quadri naturali.

(Omissis).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(5510)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1961.

Revisione parziale di alcune categorie di veicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuto che si rende necessario sottoporre alle visite e prove di revisione, con inizio nel corrente anno 1961, le autovetture e le motocarrozzette ad uso privato, nonchè i motocicli, di costruzione più antiquata, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità dei veicoli stessi;

Decreta:

E' disposta la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli, che dalla carta di circolazione risultano immatricolati entro la data del 31 dicembre 1951.

Le operazioni di revisione debbono essere effettuate nei seguenti periodi:

dal 1° ottobre al 30 novembre 1961: veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1949;

dal 1° dicembre 1961 al 31 gennaio 1962: veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1951.

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le scadenze rispettive del 30 novembre 1961 e del 31 gennaio 1962, saranno applicate le sanzioni previste dai commi quinto e sesto dell'art. 55 citato.

Roma, addì 8 settembre 1961

Il Ministro: SPATARO

(5821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1961, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Iovine Stanislao, residente nel comune di Mel, distretto notarile di Belluno: 22 ottobre 1961;

Crucilla Luigi, residente nel comune di Caltanissetta: 23 ottobre 1961;

Cella Quintino, residente nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia: 24 ottobre 1961.

(5827)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 81, l'Amministrazione comunale di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 230.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5826)

MINISTERO DELLA SANITA'

Approvazione della modifica all'art. 12 del regolamento della Scuola per puericultrici annessa alla Casa della Madre e del Bambino di Gaeta, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Con decreto n. 300.7.II.40.371, in data 9 agosto 1961, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stata approvata la modifica all'art. 12 del regolamento della Scuola per puericultrici annessa alla Casa della Madre e del Bambino di Gaeta, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(5610)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 — Data: 9 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Rovere Aldo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5% - 1951, nominativi 2 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data 13 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Flandaca Salvatore fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% - 1934, al portatore 8 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 19 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Brunetti Giuseppe nato in Carpignano Salentino il 4 maggio 1890 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50% - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 5700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 luglio 1961

Il direttore generale: GRECO

(5324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi dell'11 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	620,61	620,70	620,92	620,79	620,80	620,61	620,83	620,60	620,60	620,83
\$ Can.	601,84	602 —	603 —	602,05	601 —	601,80	601,915	601,90	601,85	602,25
Fr. Sv.	143,82	143,85	143,90	143,89	143,90	143,82	143,87	143,80	143,83	144,00
Kr. D.	90,12	90,12	90,15	90,14	90,20	90,08	90,105	90,10	90,08	90,15
Kr. N.	87,11	87,12	87,22	87,20	87,25	87,09	87,16	87,10	87,09	87,15
Kr. Sv.	119,73	119,80	119,80	119,78	119,73	119,74	119,78	119,75	119,73	119,80
Fol.	171,98	172,05	171,92	171,87	172,10	172 —	171,89	171,95	172 —	172,15
Fr. B.	12,46	12,47	12,47	12,4730	12,4725	12,47	12,4725	12,45	12,46	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,25	126,30	126,27	126,25	126,35	126,28	126,25	126,25	126,29	126,30
Lst.	1744,35	1745,25	1745,80	1745,70	1745,30	1743,74	1745,50	1743,60	1743,57	1745,75
Dm. occ.	155,33	155,38	155,37	155,39	155,35	155,34	156,365	155,35	155,36	155,40
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,04	24,06125	24 —	24,05	24,057	24,05	24,05	24,06
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,74	21,60	21,71	21,71	21,70	21,72	21,75

Media dei titoli dell'11 settembre 1961

Rendita 3,50 % 1906	83,20	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,65
Id. 3,50 % 1902	91,65	Id. 5 % (" 1° gennaio 1963)	102,20
Id. 5 % 1935	106,125	Id. 5 % (" 1° aprile 1964)	102,25
Redimibile 3,50 % 1934	97,675	Id. 5 % (" 1° aprile 1965)	102,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,35	Id. 5 % (" 1° aprile 1966)	102,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,30	Id. 5 % (" 1° gennaio 1968)	102,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425	Id. 5 % (" 1° aprile 1969)	102,975
Id. 5 % 1936	102,925	Id. 5 % (" 1° gennaio 1970)	103,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,125	B. T. Poliennali 5 % (" 1° ottobre 1966)	102,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi dell'11 settembre 1961**

1 Dollaro USA	620,81	1 Franco belga	12,473
1 Dollaro canadese	601,987	1 Franco nuovo (N.F.)	126,25
1 Franco svizzero	143,88	1 Lira sterlina	1745,60
1 Corona danese	90,122	1 Marco germanico	155,377
1 Corona norvegese	87,18	1 Scellino austriaco	24,059
1 Corona svedese	119,78	1 Escudo Port.	21,725
1 Fiorino olandese	171,88		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammon-tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Ricostr. 3,50 % Serie 10ª	195	1.750 —	Tomaselli Maria fu Vincenzo, moglie di Cali Giovanni, dom. in Catania, vincolata come fondo dotale della titolare, usufrutto vitalizio a Clementi Silvia fu Gesualdo ved. Tomaselli	Tomaselli Maria fu Vincenzo, moglie di Cali Giovanni, dom. in Catania, vincolata come fondo dotale della titolare, usufrutto vitalizio a Clemente Silvia fu Gesualdo ved. Tomaselli
Id. Serie 44ª	197	420 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 55ª	26198	4.550 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 63ª	26199	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 66ª	26200	3.675 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 77ª	26201	4.725 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	271447	35 —	Come sopra	Come sopra
Ricostr. 5 % Serie 17ª	30682	450 —	Beiletti Renata fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre <i>Luigina di Bartolomeo</i> ved. di Beiletti Pietro, dom. in Strambino (Aosta) usufrutto vitalizio a Cremascoli <i>Luigina di Bartolomeo</i> vedova Beiletti dom. in Strambino (Aosta)	Beiletti Renata fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre <i>Luigia di Enrico</i> ved. di Beiletti, dom. in Strambino (Aosta) usufrutto vitalizio a Cremascoli <i>Luigia di Enrico</i> ved. Beiletti, ecc. ecc.
Id. Serie 46ª	30683	1.000 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 48ª	30684	3.250 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 70ª	30651	4.750 —	Beiletti Renata fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cremascoli <i>Luigina di Bartolomeo</i> ved. Beiletti, ecc.	Beiletti Renata fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cremascoli <i>Luigia di Enrico</i> ved. Beiletti, ecc.
Cons. 3,50 % (1906)	853837	1.190 —	Becca Amelia fu Giuseppe moglie di Maspéro Guido, dom. in Vigevano (Pavia) usufrutto vitalizio a favore di Molinari Angela fu Giuseppe	Bocca Amelia fu Giuseppe moglie di Maspéro Emilio, dom. in Vigevano (Pavia) usufrutto vitalizio a favore di Molinari Maria Angela fu Giuseppe
Rif. Fond. Red. 5 % Serie 5ª	21	70.000 —	Incampo Marta fu Giovanni Antonio, moglie di Colonna Domenico fu Francesco, dotale, dom. in Altamura (Bari)	Incampo Marta fu Antonio moglie di Colonna Domenico fu Francesco, dotale, dom. in Altamura (Bari)
Cons. 3,50 % (1906)	847828	1.099 —	Tropeano Mafalda, Alberto, Maria ed Antonio fu Generoso, la prima nubile gli ultimi tre minori sotto la patria potestà della madre Mazzarotti Assunta ved. di Tropeano Generoso, tutti eredi indivisi del padre, dom. a Boston-Mass. (U.S.A.) vincolato d'usufrutto a favore di Mazzarotti Assunta, ecc.	Tropeano Antonietta Iolanda Mafalda, Alberto, Maria ed Antonio fu Generoso, ecc. come contro
Red. 3,50 % (1934)	109520	350 —	Banfi Florina di Luigi nubile, dom. a Cascina Ferrara di Saronno (Milano)	Banfi Florina di Domenico, nubile, dom. a Cascina Ferrara di Saronno (Milano)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito Pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 898, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 21 luglio 1961

Il direttore generale: GRECO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere esenti da difetti o da imperfezioni fisiche che impediscano l'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

F) avere compiuto l'età di anni 18 e non avere superata quella di anni 32.

L'indicato limite massimo d'età è elevato:

1) a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni ar-

mate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 2, del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che abbiano riportato, ai sensi dello art. 5 del decreto legge 12 dicembre 1947, n. 1488, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui allo art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università ed Istituti di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 nonché per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purché rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto legge 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, corrispondenti alle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 209, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) per i Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire al Ministero dell'Industria e del Commercio (Direzione generale degli affari generali - divisione personale ruoli centrali - via Molise, 2 Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare sotto pena di esclusione dal concorso:

- a) il cognome e nome,
 - b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;
 - c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - divisione personale ruoli centrali - Roma, via Molise, 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.
- L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;
- d) il possesso della cittadinanza italiana;
 - e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;
 - g) il titolo di studio;
 - h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta per la prova facoltativa ed orale (di cui all'art. 6 del presente decreto) che eventualmente intendono sostenere.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se pervenute in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - divisione personale ruoli centrali - Roma, via Molise n. 2) entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 Ord. III 1° agosto 1948 dello Stato maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato maggiore dell'esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 13 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

c) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonché i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 su carta da bollo da L. 100 ed ai fini della applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

e) gli alto-atesini, di cui alla lettera g) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

f) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato

ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

h) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

l) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera c) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

m) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

n) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonché gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonché gli orfani di guerra altoatesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-ter, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonché i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonché i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra altoatesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-ter su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità;

p) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

q) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulta la data della cessazione del rapporto d'impiego;

r) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonché la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Art. 5.

Graduatoria - Presentazione dei documenti

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Divisione personale ruoli centrali - entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato i limiti massimi di età consentiti per il cumulo dei benefici spettanti.

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il Tribunale;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati civili di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati per i mutilati od invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla ineolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare, si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare).

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito competente ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5^a Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica - se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 4 lett. s) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui al nn. 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigeni dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

I documenti presentati non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e la apposizione del timbro dell'Ufficio.

Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, essere legalizzate dal Provveditore agli Studi le firme apposte, sui diplomi originali o sui certificati provvisori, dai Capi delle Scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti previsti ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) del presente articolo ed alle lettere g), s) e t) dell'art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I certificati di cui ai predetti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Programma di esame

L'esame consisterà in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

- 1) nozioni di diritto civile e commerciale;
- 2) nozioni di diritto amministrativo;
- 3) principi di economia politica e di scienza delle

finanze.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti:

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica.

I concorrenti che intendano sostenere l'esame facoltativo, con prove scritte e orali, nelle lingue francese, o inglese o tedesco dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La prova scritta di lingua consisterà in una traduzione senza vocabolario.

La prova orale consisterà in una conversazione nella lingua prescelta.

Art. 7.**Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore ad Ispettore generale - presidente;

da due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado versati nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 8.**Svolgimento delle prove scritte**

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- 1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;
- 2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
- 3) tessera postale;
- 4) porto d'armi;
- 5) patente automobilistica;
- 6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per la prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 9.**Esito delle prove d'esame**

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al precedente 3° comma.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

Art. 10.**Graduatoria**

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenti e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.**Nomina dei vincitori**

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale (coeff. 202) e conseguiranno la nomina a vice segretario se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di proroga è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1961

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1961,
Registrato n. 7, foglio n. 570

(5241)